

REGOLAMENTO N. 3 DEL 24 LUGLIO 2007

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Campania;
Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 13 giugno 2007

E M A N A

Il seguente regolamento

“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI”

Art. 1

Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, di seguito denominata legge regionale.

Art. 2

Criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte delle Province di competenza, delle tartufaie controllate e coltivate

1. Le tartufaie controllate e coltivate, di cui all'articolo 3 della legge regionale, sono soggette a riconoscimento, ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, secondo le procedure definite dal presente regolamento. Il riconoscimento della tartufaia consente il diritto di raccolta riservata dei tartufi ivi presenti.

2. I soggetti che ne hanno titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza alla Provincia competente per territorio. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all'istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) per le tartufaie controllate:

- 1) documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;
- 2) planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale è richiesto il riconoscimento;
- 3) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- 4) relazione tecnica che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;
- 5) piano culturale di miglioramento e conservazione della tartufaia di cui all'articolo 3;

- 6) certificazione di micorrizzazione delle piante utilizzate per l'incremento boschivo;
- 7) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

b) per le tartufaie coltivate:

- 1) documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione del terreno;
- 2) planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale è richiesto il riconoscimento ed altri elaborati grafici relativi alla tartufaia da realizzare;
- 3) copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle d'intervento;
- 4) relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all'articolo 4;
- 5) piano colturale di coltivazione della tartufaia di cui all'articolo 4;
- 6) certificazione di micorrizzazione delle piante utilizzate per l'impianto della tartufaia;
- 7) dichiarazione dalla quale risulta se ha beneficiato di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;
- 8) impegno al rispetto dell'attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

3. Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze di cui al comma 2 sono redatti e firmati da professionista abilitato.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ovvero coltivate è rilasciato dalla Provincia a seguito del parere favorevole della competente commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale.

5. La Provincia effettua l'istruttoria dell'istanza procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente.

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta la Provincia comunica al richiedente la decisione sull'istanza. In caso di approvazione, la Provincia autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell'interessato, la Provincia entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia.

7. La validità del riconoscimento delle tartufaie è di cinque anni ed è rinnovabile, a cura della stessa Provincia, previo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8 della legge regionale. Le Province effettuano controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate e coltivate, ed hanno facoltà di revocare il riconoscimento delle stesse se vengono a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito, ovvero se non sono rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi degli articoli 3 e 4. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

8. Le Province, sulla base dei riconoscimenti effettuati, provvedono ad istituire gli albi provinciali delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni dell'articolo 13 della legge regionale.

9. Le Province, di norma ogni tre anni, possono stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione complessivo per la realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate ed il limite di autorizzazioni concedibili.

10. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all'articolo 4 della legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752 ed all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge regionale.

11. In sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, la Provincia può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti settori tecnico-amministrativi provinciali delle Foreste e dell'Agricoltura della Giunta regionale.

Art. 3

Prescrizioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate

1. Il riconoscimento delle tartufaie controllate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.

2. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:

- a) gli interventi cosiddetti "di miglioramento", che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;
- b) "l'incremento arboreo" della tartufaia naturale con altre piante tartufigene.

3. Sono considerati "miglioramenti" le seguenti operazioni colturali:

- a) decespugliamento;
- b) diradamento selettivo delle piante arboree, ad esempio in presenza di vegetazione troppo fitta, da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- c) trasformazione in alto fusto del bosco, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche (con progetto di conversione obbligatorio, da allegare al piano colturale);
- d) eliminazione della vegetazione infestante;
- e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie (se eccessivi);
- f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- g) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante (solo per quelle novelle);
- h) sarchiatura annuale superficiale del terreno (da escludere nei pressi delle piante e nei terreni acclivi);
- i) potatura delle piante simbiotiche;
- l) pacciamatura, con prodotti naturali, parziale o totale sulle superfici coltivate, da eseguirsi durante il periodo estivo (solo per le superfici interessate da nuove piante);
- m) messa in opera terreni declivi di gravicciate trasversali o muretti a secco nei pressi delle piante per evitare erosioni superficiali del terreno.

4. Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

5. L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di un congruo numero di idonee piante tartufigene. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbiotica e la specie di tartufo micorrizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.

6. Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente. La determinazione del numero di piante per l'incremento della tartufaia è effettuata dal richiedente all'interno del piano colturale di cui all'articolo 2, comma 2, fatte salve eventuali modifiche e prescrizioni imposte in sede di istruttoria dai competenti uffici provinciali.

Art. 4**Prescrizioni tecniche per la costituzione di nuove tartufoie**

1. La costituzione di tartufoie coltivate, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale, avviene attraverso la realizzazione di nuovi impianti arborei con l'utilizzo esclusivo di idonee piante tartufigene preventivamente micorrizzate.
2. Le tartufoie coltivate sono impiantate solo in terreni collinari o montani a vocazione boschiva o comunque idonei all'arboricoltura, fatte salve le diverse specificità ambientali e le diverse esigenze delle specie tartufigole.
3. Il riconoscimento delle tartufoie coltivate è rilasciato previa verifica degli impegni del titolare o conduttore ad effettuare gli interventi previsti dal piano colturale presentato e di quelli eventualmente prescritti in istruttoria.
4. La relazione tecnica, allegata al piano colturale ed all'istanza di cui all'articolo 2, comma 2, riporta:
 - a) la descrizione dell'ambiente, intendendo per esso informazioni puntuali sulla localizzazione del nuovo impianto (quali fondovalle, pendice acclive, pianeggiante) sul clima, sulla vegetazione circostante, sull'eventuale presenza nei siti circostanti di tartufi (di cui va indicata la specie di appartenenza), sulla presumibile profondità della falda, sul substrato geologico;
 - b) la descrizione del terreno oggetto di impianto specificandone: caratteristiche fisico-chimiche del suolo, profondità dello strato arato, pietrosità, giacitura, altitudine, sistemazione agronomica, destinazione agronomica attuale;
 - c) la specie di tartufo che si intende coltivare, la specie botanica delle piante simbionti che si intende utilizzare, il numero di piante (con indicazione delle diverse combinazioni micorriziche se le specie simbionti sono più di una), il sesto d'impianto, l'indicazione del vivaio di provenienza. E' fondamentale che la scelta delle specie, quella tartufigola e quella della pianta simbionte, sia determinata sulla base delle caratteristiche pedo-climatiche del sito prescelto, così come descritte e riportate nella relazione tecnica. Tale indicazione, costituisce elemento basilare, in sede di istruttoria, per il riconoscimento della tartufoia.
5. Il piano colturale per le tartufoie coltivate contiene in dettaglio anche le tecniche colturali che sono adottate per l'impianto e la conduzione della tartufoia stessa. Il piano colturale indica gli interventi agronomici e le cure colturali ed è redatto riportando le singole operazioni con la seguente ripartizione:
 - a) preparazione del terreno, tra cui: decespugliamento, recinzione, aratura, opere di drenaggio, sistemazione terreno, lavori superficiali complementari, apertura delle buche, concimazione pre-impianto, squadratura;
 - b) piantagione;
 - c) lavori post-trapianto, tra cui: lavorazioni terreno, potatura, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni, risarcimento fallanze;
 - d) cure colturali anni successivi, tra cui: lavorazioni del terreno, scerbature, potature, irrigazioni, pacciamatura, concimazioni, risarcimento fallanze, diradamenti, raccolta.
6. La Provincia, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto della tartufoia coltivata, effettua il collaudo per accertare che esso è conforme all'istanza presentata e risponde alle prescrizioni eventualmente impartite. Il collaudatore può richiedere allo scopo l'esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione. Se dall'esito del collaudo risulta che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, può diventarlo con idonee modifiche, l'ufficio provinciale competente assegna un termine per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.

Art. 5 **Piante tartufigene**

1. Le piante tartufigene da mettere a dimora per l'incremento della tartufaia naturale (tartufaia controllata) e per la costituzione di nuova tartufaia (tartufaia coltivata) sono garantite a mezzo di certificazione rilasciata dalla ditta vivaistica fornitrice, che attesta in particolare l'idonea ed avvenuta micorrizzazione, la specie della pianta simbiote e la specie di tartufo utilizzata.
2. La Provincia può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'avvenuto riconoscimento della tartufaia, controlli a campione sulle piante poste a dimora per verificarne lo stato di micorrizzazione, servendosi degli organismi di certificazione individuati all'articolo 2 della legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752 o di altri soggetti all'uopo titolati a norma di legge. L'attività di controllo sulle piante tartufigene può essere disposta anche in sede istruttoria e di verifica, in caso di dubbio o contestazione.
3. I vivai forestali regionali e l'azienda agricola sperimentale regionale Improsta di Eboli possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee alla realizzazione delle tartufaie controllate e coltivate, secondo gli indirizzi tecnico-produttivi impartiti dai competenti uffici regionali e sulla base del fabbisogno espresso in tal senso dalle singole Province o dalle Comunità montane. Resta inteso che anche tali produzioni vivaistiche sono assoggettate ai controlli di cui all'articolo 2 della legge n. 752/85.

Art. 6 **Tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate riconosciute**

1. I possessori e i conduttori delle tartufaie controllate ovvero coltivate regolarmente riconosciute, a norma dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale, possono esporre tabelle, non soggette a tasse di registro, che delimitano le tartufaie stesse, al fine di esercitare il diritto di raccolta di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752/85, le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere viste da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
3. Se le tartufaie appartengono a consorzi volontari per la difesa del tartufo, le tabelle sono poste ai limiti del comprensorio consorziato.

Art. 7 **Ambiti di raccolta dei tartufi**

1. In sede di prima applicazione della legge regionale le zone geografiche di raccolta dei tartufi, di cui all'allegata carta della Campania, sono coincidenti con i limiti amministrativi delle seguenti Comunità montane della Campania: Monte Santa Croce, Matese, Monte Maggiore, Titerno, Alto Tammaro, Fortore, Taburno, Partenio, Vallo di Lauro e Baianese, Terminio-Cervialto, Serinese-Solofrana, Alta Irpinia, Montedonico-Tribucco, Monti Picentini, Alto e Medio Sele, Alburni, Tanagro, Vallo di Diano, Calore Salernitano, Gelbison-Cervati, Valle dell'Irno e Monti-Lattari. Ai Comuni ricadenti in tali Comunità montane sono aggiunti i comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Castelvoturno, Capua, Castelmorrone, Caserta, Maddaloni e Valle di Maddaloni in provincia di Caserta, i comuni di Arpaiese, Apollosa, Ceppaloni, S. Leucio del Sannio nonché i comuni di Sant'Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi in provincia di Benevento, il comune di Pontecagnano in provincia di Salerno.
2. Le zone geografiche di raccolta dei tartufi possono essere modificate dalla Giunta regionale sulla base di indagini particolareggiate da realizzare sul territorio regionale, sentiti gli enti ed organismi di cui all'articolo 5 della legge regionale.

3. L'individuazione dei siti di raccolta dei tartufi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale ed il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale, sono effettuati all'interno degli ambiti geografici di cui al comma 1.

Art. 8 **Calendario di raccolta**

1. Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale, è il seguente:

- a) *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1 settembre al 15 aprile;
- b) *Tuber magnatum* Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- c) *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1 maggio al 30 novembre;
- d) *Tuber uncinatum* Chatin (Tartufo uncinato): dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- e) *Tuber borchii* Vitt. o *T. albidum* Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1 gennaio al 30 aprile;
- f) *Tuber melanosporum* Vitt. (Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) *Tuber macrosporum* Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1 settembre al 31 dicembre;
- h) *Tuber brumale* Vitt. (Tartufo nero d'inverno): dal 1 gennaio al 15 marzo;
- i) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry (Tartufo moscato): dal 1 novembre al 15 marzo.

Art. 9 **Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale**

1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge.

2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio ricade il comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al presente regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla Provincia che lo rilascia (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo.

3. Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della Provincia competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, per ottenere il rilascio del tesserino, l'interessato fa pervenire agli stessi uffici: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale.

4. Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", indicando nella causale: "Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 17 legge regionale n. 13 /2006 - Cod. n. 1147".

5. In materia di obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale e degli effetti del suo mancato pagamento, si applicano gli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo [18 dicembre 1997, n. 473](#), in materia di sanzioni e di responsabilità del pubblico ufficiale che emette l'atto soggetto a tassa di concessione regionale.

6. Se gli organi preposti alla vigilanza, di cui all'articolo 15 della legge regionale, accertano il mancato pagamento della tassa di concessione regionale, lo riportano nel verbale di contestazione.

Copia dei verbali di contestazione sono trasmessi, a cura delle competenti Province, alla Regione Campania – Settore Finanze e Tributi 80143 Napoli, Centro direzionale Isola C5 – per l’istruttoria e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 3/84 e dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72, come sostituito dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 473/1997.

7. L’importo della tassa di concessione per il rilascio è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/93 - tariffa n. 27, in euro 185,92.

8. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall’anno solare successivo al rilascio, dalla Provincia che ha rilasciato il tesserino. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno solare a cui si riferisce.

9. Il pagamento della tassa di concessione regionale per la vidimazione annuale del tesserino è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a: “Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale “Vidimazione annuale tesserino per la raccolta dei tartufi - articolo 17 legge regionale n. 13/2006 – Cod. n. 1148”.

10. L’importo per la vidimazione annuale del tesserino è fissato, ai sensi della legge regionale n. 44/93 - tariffa n. 27, in euro 92,96.

11. La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.

12. La Provincia, nel vidimare il tesserino, prima della riconsegna al titolare, vi annota le violazioni alle norme in vigore accertate con provvedimento definitivo.

13. I soggetti in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o Provincia possono chiedere alla Provincia campana di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, senza ulteriore esame di idoneità, consegnando il precedente unitamente alla documentazione di cui al comma 3. La Provincia provvede ad informare l’amministrazione che ha rilasciato il tesserino originario.

14. Le Province, ogni sei mesi, trasmettono copia del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati alla Regione Campania – Assessorato all’Agricoltura e Attività Produttive – Settore Foreste, Caccia e Pesca.

Art. 10

Associazioni locali dei raccoglitori

1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali di raccoglitori di tartufi, di cui all’articolo 10 della legge regionale, al fine di conseguire gli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni presenti in Campania.

2. Le associazioni di raccoglitori sono costituite con atto pubblico e non hanno scopo di lucro.

3. Possono far parte delle associazioni di cui al comma 1:

- a) i cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi;
- b) i raccoglitori su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti;
- c) i soggetti conduttori di tartufaie riconosciute.

Almeno il cinquanta per cento dei soci, per ogni singola associazione, deve essere residente nelle aree geografiche di cui all’articolo 5 della legge regionale.

4. Le associazioni locali di raccoglitori sono soggetti abilitati all’attuazione delle iniziative finanziate dalla Giunta regionale e da altri enti pubblici per la promozione e la tutela del tartufo ed in generale per la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza stessa delle tartufaie.

5. Il riconoscimento delle associazioni locali di raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento amministrativo regionale a cura del dirigente competente.

6. Per ottenere il riconoscimento regionale le associazioni locali di raccoglitori di tartufi presentano istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione, all’assessorato regionale

per l'agricoltura e le attività produttive – AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste, Caccia e Pesca. Alla domanda sono allegati:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) indicazione nominativa delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione della consistenza associativa all'atto della domanda;
- c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere con riferimento anche ai territori interessati;
- d) ogni altra documentazione utile a dimostrare gli obiettivi dell'associazione.

7. La Regione, in sede istruttoria, valuta l'opportunità del riconoscimento in relazione allo scopo ed alle caratteristiche complessive dell'associazione, tenuto conto del campo di attività nel quale essa opera e con particolare riferimento allo scopo ed ai requisiti di cui al presente articolo.

8. Le Province, le Comunità montane e i Comuni, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi di manutenzione e forme di tutela delle tartufaie naturali e di quelle riconosciute, anche avvalendosi, mediante convenzione, delle associazioni locali dei raccoglitori.

Art. 11

Iniziative finanziabili dalla Giunta regionale

1. Le iniziative previste dall'articolo 11 della legge regionale sono promosse e realizzate direttamente dalle strutture regionali preposte ovvero a cura di altri soggetti pubblici (Province, Comunità montane, istituzioni scientifiche competenti, Parchi e Comuni -comprese le Pro-loco su delega delle rispettive Amministrazioni comunali) e privati (associazioni dei raccoglitori di cui all'articolo 10 e consorzi volontari per la difesa del tartufo) con il contributo della Giunta regionale.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, consistenti in contributi in conto capitale, i soggetti interessati presentano istanza, corredata da progetto esecutivo delle attività proposte, alla Giunta regionale – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA) – Napoli, Centro direzionale Isola A6.

3. Compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio regionale, la Giunta regionale annualmente, con propria deliberazione, detta gli indirizzi per la concessione di contributi tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi: validità del progetto e sua capacità di sviluppare trasferimento tecnologico agli operatori della filiera, ricaduta sul territorio oggetto di intervento anche in termini occupazionali, promozione commerciale del tartufo nero di Bagnoli Irpino (tartufo tipico campano), valorizzazione della produzione tartuficola campana.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, il SeSIRCA, con propri decreti dirigenziali, emana il bando, determina l'ammontare dei relativi contributi regionali e nomina una commissione di valutazione. Detta commissione è composta da 2 dirigenti e funzionari tecnici del Settore, e un funzionario tecnico appartenente al Settore Foreste, Caccia e Pesca. La commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

5. Il SeSIRCA approva la proposta di graduatoria formulata dalla commissione di cui al comma 4 ed assolve alle funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento, erogazione delle somme spettanti ai beneficiari e a quelle di controllo.

6. L'ammontare del contributo per gli enti pubblici, comprese le strutture di ricerca, è stabilito nell'ottanta per cento della spesa ammessa del progetto approvato, mentre per i soggetti privati tale limite è fissato nel cinquanta per cento della spesa assentita. In ogni caso si terrà conto della normativa comunitaria ed in particolare del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis").

7. I soggetti privati che presentano un progetto ai sensi della legge regionale producono, contestualmente all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta il

possesso e la disponibilità delle risorse economiche necessarie a coprire la quota del costo dell'intervento a proprio carico.

8. Il contributo è liquidato, dopo l'accertamento tecnico-amministrativo di regolare esecuzione delle attività previste nel progetto approvato, attraverso presentazione del rendiconto finanziario finale e di una dettagliata relazione tecnica sugli interventi svolti.

9. Il beneficiario può chiedere anticipazioni sul contributo concesso con le seguenti modalità:

- a) il trenta per cento all'atto dell'approvazione del progetto, previa esplicita richiesta scritta nonché, per i soggetti giuridici privati, presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da corrispondere aumentata del dieci per cento;
- b) un ulteriore quaranta per cento nel corso dell'attuazione del progetto, previa presentazione di relazione concernente gli interventi già realizzati e quelli in corso nonché documentazione contabile necessaria a comprovare l'avvenuta spesa di un importo pari almeno all'anticipazione già ricevuta. Per i soggetti giuridici privati è richiesta la presentazione di ulteriore garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla cifra da corrispondere aumentata del dieci per cento.

10. Al SeSIRCA è attribuito anche il compito di definire il sistema di tracciabilità e certificazione del tartufo ai fini della messa a punto di forme di tutela giuridica del prodotto campano.

Art. 12

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

24 luglio 2007

Bassolino

Ambiti geografici ed amministrativi di raccolta dei tartufi (art. 7)



Allegato B

FAC SIMILE DI TESSERINO: BIANCO

<p><u>ANNOTAZIONI</u></p> <p>VIOLAZIONI ACCERTATE ALLE NORME IN VIGORE IN MATERIA DI RACCOLTA DI TARTUFI</p> <table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table> <p><i>La Provincia competente alla convalida annuale annota nei riquadri soprastanti le violazioni alle norme in vigore accertate con provvedimento definitivo, specificando: estremi della Legge con articolo e comma, data e luogo della violazione accertata con provvedimento definitivo e sanzione amministrativa applicata</i></p>							<p>SPAZIO DISPONIBILE PER STEMMA O TIMBRO DELLA PROVINCIA (O PER ALTRI TRATTI GRAFICI) E PER APPOSIZIONE MARCA DA BOLLO</p> <p>DATA DI RILASCIO <input type="text"/></p> <p>DATA DI SCADENZA <input type="text"/></p> <p>TESSERINO N. ___ / ___</p>	<p> REGIONE CAMPANIA</p> <p>PROVINCIA DI _____</p> <p>T'ESSERINO</p> <p>PER LA RACCOLTA DEI</p> <p>TARTUFI</p> <p>N. ___ / ___</p> <p>VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (LEGG. 16.12.1985 N. 752) <i>Rilasciato ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13</i></p>

FAC SIMILE DI TESSERINO: VOLTA

<p>COGNOME _____</p> <p>NOME _____</p> <p>COMUNE DI NASCITA _____ CAP _____</p> <p>DATA DI NASCITA _____</p> <p>CODICE FISCALE _____</p> <p>INDIRIZZO DI RESIDENZA _____</p> <p>COMUNE DI RESIDENZA _____ CAP _____</p> <p>PROFESSIONE _____</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 100px;">FOTO</div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Firma del Titolare _____</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">CONVALIDE ANNUALI</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; height: 40px;"></td> </tr> </table>					<p style="text-align: center;"><u>AVVERTENZE</u></p> <p><i>Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino per la raccolta dei tartufl è perseguibile ai sensi della Legge.</i></p> <p><i>L'autorizzazione è valida su tutto il territorio nazionale, fatte salve le specifiche limitazioni previste dalla Legge 16.12.1985 n. 752 e dalle Leggi Regionali in vigore.</i></p> <p><i>In caso di deterioramento o smarrimento del presente tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio dimostrando di aver provveduto a denunciare la perdita all'Autorità di P.S. o alla locale stazione dei Carabinieri.</i></p> <p><i>Per la convalida annuale, il titolare dovrà presentare il tesserino alla Provincia che lo ha rilasciato esibendo la ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale per l'anno solare di riferimento.</i></p>

REGOLAMENTO “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni”.

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13: “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni”.

Nota all'art. 2

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 3: “Disciplina della raccolta”.

“1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

3. Nelle aree rimboschite o imboschite, diverse dalle tartufoie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo otto anni dalla data del rimboschimento.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 riporta le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufoie esistenti e per la costituzione di nuove tartufoie.

5. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufoie controllate o coltivate al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

6. Gli interessati, per esercitare il diritto di cui al comma 5, sono tenuti ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufoie stesse. Le tabelle rispondono alle prescrizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 752/1985 e successive modifiche.

7. Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartufigicoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufoie. Nel caso di contiguità dei loro fondi, la tabellazione di cui al comma 6 può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

8. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico”.

Art. 4: “Riconoscimento delle tartufoie”.

- “1. Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano l'attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, a seguito del parere della competente commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8.
2. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile, previo parere da parte della commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 8.
3. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, all'emanazione dei criteri e degli indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte degli enti di competenza, delle tartufaie controllate o coltivate.
4. Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie riconosciute con le modalità di cui all'articolo 13”.

Comma 4.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 8: “Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo”.

- “1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituita una commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
 - a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;
 - b) un esperto in materia designato dall'assessore provinciale all'agricoltura e foreste;
 - c) un esperto in materia designato dalla comunità montana con la superficie boscata più estesa in ambito provinciale;
 - d) un funzionario appartenente al settore decentrato in materia forestale dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, designato dal dirigente del settore medesimo;
 - e) un funzionario dell'amministrazione provinciale designato dall'assessore provinciale all'agricoltura e foreste, con funzioni di segretario della commissione.
2. La commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) valuta l'idoneità dei richiedenti il rilascio del tesserino di cui all'articolo 9;
 - b) esprime il parere per il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui all'articolo 4;
 - c) esprime il parere sui piani di conservazione di cui al comma 3 dell'articolo 5;
 - d) esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta e sui divieti temporanei di cui all'articolo 7;
 - e) interviene, in generale, laddove la presente legge lo richiede.
3. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la commissione s'intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.
4. Le province provvedono a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione, utilizzando a tal fine le risorse rese disponibili per l'applicazione della presente legge”.

Comma 7.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 8, già citato nella nota di cui al comma precedente.

Comma 8.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 13: "Albi delle tartufaie riconosciute".

"1. Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi albi provinciali nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate riconosciute ai sensi dell'articolo 4.

2. Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, la cessazione della coltivazione ed eventuali variazioni.

3. Le province provvedono a trasmettere semestralmente all'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario della Giunta regionale gli albi con gli intervenuti aggiornamenti".

Comma 10.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo".

Art. 4: "4. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro".

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 3, Comma 7, già citato nella nota di cui al comma 1.

Art. 3, Comma 8, già citato nella nota di cui al comma 1.

Nota all'art. 4

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 3, Comma 2, già citato nella nota di cui all'articolo 2.

Nota all'art. 5

Comma 2.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 già citata in precedenza.

Art. 2: "2. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;*
- 2) *Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;*
- 3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;*
- 4) *Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;*
- 5) *Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;*
- 6) *Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;*

- 7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta”.

Comma 3.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 già citata in precedenza.

Art. 2, già citato nella nota di cui al comma 2.

Nota all'art. 6

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 3, Comma 6, già citato nella nota di cui all'articolo 2.

Comma 2.

Legge 16 dicembre 1985, n. 752 già citata in precedenza.

Art. 3: “3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332”.

Nota all'art. 7

Comma 2.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 5: “Ambiti di raccolta dei tartufi”.

“1. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunità montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.

2. In attuazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal piano di assestamento forestale approvato dalla Giunta regionale.

3. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all'ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all'articolo 8.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie, istituite ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 e negli agriturismo, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, secondo le modalità di cui all'articolo 6, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei periodi in cui la caccia è vietata”.

Comma 3.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 3, Comma 1, già citato nella nota di cui all'articolo 2.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 3, Comma 2, già citato nella nota di cui all'articolo 2.

Nota all'art. 8

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 7: “Calendario ed orario di ricerca e raccolta”.

Comma 2: “2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge”.

Nota all'art. 9

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 9: “Autorizzazione alla raccolta”.

Comma 1: “1. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente”.

Art. 17: “Tassa di concessione”.

“1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 9 è istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, nella misura prevista dalla tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44 - al n. d'ordine 27 -, redatta ai sensi del decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche.

2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 è effettuato a favore della Regione Campania entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce e comunque prima di effettuare l'attività di ricerca e raccolta.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

4. La ricevuta del versamento della tassa di concessione per il rilascio e per la convalida annuale è conservata unitamente al tesserino di autorizzazione alla raccolta ed esibita, se richiesta, agli organi preposti alla vigilanza”.

Comma 3.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 17, già citato nella nota di cui al comma precedente.

Comma 4.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 17, già citato nella nota di cui al comma 1.

Comma 5.

Legge Regione Campania 19 gennaio 1984, n. 3: “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”.

Art. 2: “Obbligo del pagamento”.

“La tassa di rilascio o quella di apertura è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre la consegna dello stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Salvo quanto previsto nel primo comma nei casi espressamente indicati nella annessa tariffa gli atti la cui validità pluriennale sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Nei casi di smarrimento, distruzione o deterioramento dell'atto soggetto a tassa, il rilascio del duplicato non comporta il pagamento di una nuova tassa.

Quando la misura della tassa è determinata in rapporto alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale”.

Art. 5: “Effetti di mancato o ritardato pagamento”.

“Gli atti per i quali sono dovute le tasse previste dalla presente legge non sono efficaci fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte”.

Art. 6: “Sanzioni”.

“Nel caso in cui un'attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, venga esercitata senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa si incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste l'azione di regresso verso il debitore.

Nel caso in cui le tasse annuali siano corrisposte oltre i termini di scadenza stabiliti nella annessa tariffa, e prima che sia stata accertata l'omissione del pagamento, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, si incorre in una soprattassa del dieci per cento della tassa, da computarsi per ogni mese compiuto dal giorno in cui la tassa stessa sarebbe stata dovuta”.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641: “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”.

Art. 9: “Sanzioni”.

“1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso”.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473: “Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

Art. 8: “Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative”.

“1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attività per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.”;

b) nell'articolo 10 il primo comma è abrogato e al terzo comma le parole «pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole «e delle soprattasse» sono soppresse».

Comma 6.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 15: “Vigilanza”.

“1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 15 della legge n. 752/1985 e successive modifiche.

2. Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sono riconosciute dal prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione”.

Legge Regione Campania 19 gennaio 1984, n. 3 già citata in precedenza.

Art. 6 già citato nella nota di cui al comma 5.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 già citato in precedenza.

Art. 9 già citato nella nota di cui al comma 5.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 già citato in precedenza.

Art. 8 già citato nella nota di cui al comma 5.

Comma 7.

Legge Regione Campania 20 giugno 1993, n. 44: “Ecosistemi tartufigeni”.

Tariffa n. 27

Numero d'ordine <i>D.P.R. n. 121 del 1961</i> [D.P.R. n. 641 del 1972]	27		
Indicazione degli atti soggetti a tassa		Tassa di rilascio	Tassa annuale
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (<i>L. 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17</i>)		360.000	360.000
Nota: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di			

idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L. 752 del 1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.		
---	--	--

Comma 9.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 17: "Albi delle tartufaie riconosciute".

- “1. Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi albi provinciali nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate riconosciute ai sensi dell'articolo 4.
2. Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, la cessazione della coltivazione ed eventuali variazioni.
3. Le province provvedono a trasmettere semestralmente all'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario della Giunta regionale gli albi con gli intervenuti aggiornamenti”.

Comma 10.

Legge Regione Campania 20 giugno 1993, n. 44 già citata in precedenza.

Tariffa n. 27 già citata nella nota al comma 7.

Nota all'art. 10

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 10: "Associazioni dei raccoglitori".

- “1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché di oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.
2. Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, è disposto a cura della Giunta regionale secondo le procedure ed il rispetto dei requisiti contenuti nel regolamento attuativo della presente legge di cui all'articolo 1.
3. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori riconosciute sono soggetti abilitati ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici”.

Comma 3.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 5, già citata nella nota all' articolo 7.

Nota all'art. 11

Comma 1.

Legge Regione Campania 20 giugno 2006, n. 13 già citata in precedenza.

Art. 11: "Iniziative promozionali finanziabili".

"1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative ritenute utili al fine di favorire la ricerca, la sperimentazione, la formazione tecnica e professionale nonché la tutela, la promozione e la valorizzazione commerciale del prodotto campano.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi progetti, la Giunta regionale può finanziare attività dirette o concedere contributi ad altri enti o consorzi o associazioni riconosciute per i seguenti interventi:

a) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza, nonché corsi di addestramento dei cani;

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

c) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione commerciale del prodotto campano;

d) attività promozionali per l'affermazione sui mercati delle specie di tartufo presenti sul territorio, finalizzate in particolare alla tutela e valorizzazione del tartufo nero di Bagnoli Irpino - *Tuber mesentericum* Vitt. -, tartufo tipico campano.

3. È demandato alla Giunta regionale il compito di studiare e definire il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti nel territorio regionale.

4. Ai fini della salvaguardia e dell'incremento della produzione tartuficola, le province, nell'ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad essi attribuiti predispongono programmi di recupero e miglioramento delle tartufaie ivi compresa la messa a dimora di piante tartufigene, con riferimento agli ambiti geografici di cui al comma 1 dell'articolo 5.

5. Il miglioramento di tartufaie già esistenti e l'impianto ex novo sono considerati interventi forestali e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di forestazione.

6. Le piante forestali utilizzate per la realizzazione di impianti ex novo o per incrementare le tartufaie già esistenti sono munite di apposita certificazione di micorrizzazione rilasciata in conformità della legislazione vigente".

Comma 6.

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006: "Regolamento della Commissione - relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).